

CAPITOLO 4

IL DIRITTO STRANIERO ISPIRA IL DIRITTO NAZIONALE: *GREATOREX V. GREATOREX*

1. La teoria applicata alla pratica.

In questo capitolo non intendo parlare del ricorso al diritto straniero per scelta delle parti, né per disposizione di norme del diritto internazionale privato. Neppure voglio riferirmi ai principi che promanano dalle Corti di Strasburgo o di Lussemburgo — se non altro perché oggi, per la maggior parte dei sistemi studiati in questo libro, non sarebbe corretto considerarli diritto 'straniero'. Mi soffermerò, invece, solo sul ricorso volontario del giudice (o dell'avvocato) al diritto di altri paesi ed a teorie giuridiche straniere come strumento per plasmare il diritto nazionale, ove questo risulti oscuro, contraddittorio, o comunque da riformare.

È necessario chiarire una cosa fin dall'inizio. Il numero di casi in cui questo genere di prestito può verificarsi deve essere inevitabilmente limitato — sebbene da un punto di vista puramente intellettuale l'ispirazione consapevole a modelli stranieri rappresenti sempre un'esperienza stimolante. Ma in un mondo sempre più piccolo, in cui la circolazione delle persone e delle idee accentua più che mai la convergenza di gusti, abitudini e pratiche, una convergenza di tipo giuridico in varie forme ed aspetti non potrà farsi attendere troppo. In un mondo siffatto, i casi di 'prestito' giuridico non possono che moltiplicarsi.

In *Fairchild v. Glenbaven Funeral Services Ltd.* ⁽¹⁾, Lord

⁽¹⁾ [2002] 3 WLR 89, 119.

Bingham of Cornhill aggiungeva due ulteriori motivazioni a quelle già esposte, che potranno incoraggiare questi tentativi nel campo del diritto comparato.

Innanzitutto, egli osservava che

« Qualora... in questo paese venisse pronunciata una sentenza che offende un elementare senso di giustizia, e fonti internazionali indicassero che nella maggior parte delle altre giurisdizioni sarebbe adottata una soluzione diversa e più accettabile, a prescindere dalla loro tradizione giuridica, questo semplice fatto dovrebbe indurre ad una pronta revisione della sentenza in questione ».

Il corsivo rende particolarmente lodevole l'apertura mentale del giudice — sebbene essa non costituisca una novità, considerando che egli ne aveva già dato prova in molte pronunce stragiudiziali. Ma a questo punto Lord Bingham forniva una seconda motivazione, potenzialmente più importante della precedente a livello pratico. Si esprime così:

« In un mondo sempre più piccolo (in cui i dipendenti delle imprese di amianto ⁽²⁾ possono trovarsi a lavorare per quelle stesse imprese in uno o più paesi diversi) deve pur esserci un vantaggio nell'uniformità del risultato ⁽³⁾ quale che sia la diversità dell'approccio adottato per raggiungere il medesimo. »

⁽²⁾ E, naturalmente, perché non aziende di altri settori? Vengono in mente le industrie farmaceutiche. Ma si veda la nota successiva.

⁽³⁾ Ho riportato in corsivo il termine « risultato » perché ritengo che necessiti di una spiegazione. Suppongo, con una certa sicurezza, che il giudice non si riferisse ad una uniformità dei risarcimenti a livello transnazionale, dal momento che il processo di quantificazione è determinato da una miriade di fattori che giustificano pienamente l'idea che lo stesso tipo di lesione causata dal medesimo prodotto realizzato dalla medesima industria possa tuttavia giustificare livelli diversi di compensazione. Questi fattori possono essere economici (diverso livello dei salari nazionali), strutturali (presenza o assenza di sistemi di sicurezza sociale che coprono parte del danno), giuridici (ricorso o meno al sistema della giuria; presenza o assenza di un sistema di patti di quota lite etc.), ed anche sociologici o antropologici (e.g., la avversione di una particolare cultura alle liti o la preferenza accordata alla conciliazione). I recenti tentativi americani di predisporre *class actions* a livello internazionale confermano quanto appena affermato (e la complessità delle questioni sottostanti che, ovviamente, sono solo sfiorate dalle presenti osservazioni).

Una simile armonizzazione o convergenza non può avvenire prescindendo da una maggiore conoscenza del diritto straniero. Mi spingerei oltre, parlando di conoscenza simpatetica del diritto straniero. Una mentalità aperta costituisce, ovviamente, un requisito essenziale per un processo del genere; ma non è sufficiente. Prendere a prestito soluzioni 'pronte per l'uso' risulta nella maggior parte dei casi impossibile, per quanto 'favorevole' possa essere il potenziale importatore di idee. Il problema è che il diritto straniero difficilmente si presenta in una forma semplice, confezionato in modo attraente o, cambiando metafora, facilmente digeribile. Non è sicuramente la lingua l'unico né il principale problema legato all'importazione di idee straniere, o ad un vero e proprio trapianto di soluzioni straniere. Ciò va al di là delle capacità di un avvocato oberato di lavoro. Ecco perché invoco una maggior coordinazione dei diversi talenti che i giudici, gli avvocati e gli accademici portano nel processo di creazione e di interpretazione del diritto ⁽⁴⁾.

Nei miei trenta anni di insegnamento del diritto straniero e in cui ho tentato di sviluppare una teoria di metodologia comparata che funzionasse ho avuto ovviamente i miei alti e bassi. È facile fare simili ammissioni alla fine della propria carriera. Uno dei maggiori ostacoli a questo processo di avvicinamento deriva, a mio giudizio, dall'atteggiamento assunto dai miei colleghi comparatisti, i quali hanno cercato di formulare teorie più generali sui trapianti giuridici (o sulla loro impossibilità). A tale dibattito hanno partecipato dei grandi nomi: Watson è uno di questi, e nei precedenti capitoli si è accennato al modo in cui egli ha dedicato a questo fine la propria conoscenza della storia e la comprensione di molte culture. Più scettico, come già rilevato, è Legrand; ed il suo successo è dovuto anche ai dibattiti che egli ha con grande abilità generato intorno alle sue teorie. Il mio approccio, come ho

⁽⁴⁾ Una formulazione molto elegante ma non del tutto convincente è rinvenibile nella sentenza di Sir Robert Megarry in *Cordell v. Second Clanfield Properties* [1969] 2 Ch. 9, 16 ss.

spiegato nel corso di questi capitoli, è rimasto estraneo a tali grandi disegni. Esso è sempre stato di natura pragmatica e rivolto a giudici e ad avvocati, poco interessato a catturare l'immaginazione dei colleghi accademici. E ciò non deriva dal fatto che io opero in un mondo di Common law in cui il giudice, come è stato detto, risulta essere 'senior partner nel processo di creazione del diritto'. Anche Watson e Legrand, dopo tutto, hanno lavorato a lungo nello stesso mondo. La mia metodologia ha preso forma dal declino che la materia ha conosciuto nelle aule universitarie, in cui le è stata principalmente o esclusivamente attribuita una *mission civilisatrice*. Ho sempre creduto che, se si riuscirà ad interessare il giudice al diritto straniero, allora gli avvocati saranno costretti a farvi ricorso. E tale ricorso non potrebbe avvenire senza il sostegno e la preparazione degli accademici. La disciplina ne ricaverebbe indirettamente una nuova vitalità; ed il suo revival gioverebbe ad un'altra causa a me cara: la maggiore collaborazione tra professori e avvocati.

Tutto questo l'ho già sostenuto nei precedenti capitoli. Ma mi trovo a ribadirlo qui, giacché in Inghilterra il mio approccio ha trovato la sua migliore applicazione concreta nel giudizio della High Court in *Greatorex v. Greatorex* (5). Questa sentenza mi fornisce l'opportunità di parlare in maniera concreta della mia metodologia e dei suoi potenziali risultati, e di mettere in rilievo alcuni punti che richiedono ancora un certo perfezionamento. Come sottolineato nel secondo capitolo, esso dimostra anche quanto ciò possa essere difficile per il ricercatore (e certamente dispendioso in termini di tempo). Tuttavia, ritengo, ciò permette anche di affermare — e forse di dimostrare — che un orientamento pragmatico alla materia non necessariamente la priva dell'interesse puramente intellettuale. Di che cosa tratta, allora, *Greatorex*?

I fatti sono relativamente semplici. Un giovane, che chiameremo di seguito D2 come spiegato alla n. 10, rimase ferito in un

(5) [2000] 1 WLR 1970.

incidente provocato dalla propria grave negligenza alla guida. P, suo padre, un vigile del fuoco di stanza nei dintorni, patì un serio disturbo da stress post-traumatico come conseguenza dell'aver prestato soccorso al figlio in stato d'incoscienza sul luogo dell'incidente. La questione era se il padre potesse chiedere il risarcimento del danno subito al conducente/ figlio ferito o, dal momento che questi non risultava assicurato, al Motor Insurance Bureau (MIB), il quale fu coinvolto nel caso per tale circostanza e divenne il secondo convenuto. Nella sua sentenza a favore dei convenuti il giudice Cazalet fece ricorso in modo audace e interessante al diritto straniero. Tuttavia, il suo giudizio è rimasto confinato ad una nota a sentenza (6); e da un punto di vista comparatistico non ha ricevuto l'attenzione rivolta invece alla sentenza di Lord Goff in *White v. Jones* (7). Le ragioni di questa diversità di trattamento non sono facili da individuare. Ma, senza voler mancare di rispetto al giudice Cazalet, sarebbe legittimo chiedersi se nel diritto, come in altri ambiti, l'importanza di una sentenza possa dipendere più dallo status e dal profilo del giudice che non dal valore intrinseco della sentenza medesima. Ed è un peccato, poiché significa che si rischia di ignorare idee preziose finché non vengano prese in considerazione o applicate da una corte d'appello. Qualunque sia la risposta ad un tale più ampio interrogativo, resta il fatto che, in termini di diritto e metodologia comparata, il giudizio di Cazalet risulta, per vari aspetti, più significativo degli obiter dicta di Lord Goff in *White v. Jones*. Diversamente dal caso *White*, in cui il diritto straniero impreziosiva l'opinione di un giudice di alto profilo ma non la influenzava direttamente (8), in *Greatorex* il diritto straniero ha costituito

(6) Peter Handford, « Psychiatric Damage Where the Defendant is the Immediate Victim » 117 [2001] L.Q.R. 397, in cui si confronta l'esito con il più generoso diritto australiano.

(7) [1995] 2 AC 207, 252 ss.

(8) Sulle perplessità relative all'utilità pratica dei rinvii al diritto straniero nella sentenza di Lord Goff, cfr. LORD RODGER di EARLSFERRY, « Savigny in the Strand » in *The Maurice Kelly Memorial Lecture 1995*, in particolare pp. 24-25; NEIL DUXBURY, *Jurists and Judges* (Oxford 2001), p. 107. Per inciso, questa è una

parte importante della difesa di entrambi gli avvocati e della decisione del giudice. Il risultato è interessante quanto il processo che lo ha prodotto. Infatti, questa decisione può essere considerata come il frutto di una collaborazione *de facto* fra i tre settori della professione legale. In questo, ritengo, consiste l'aspetto più *interessante* del caso; ed anche chi non condivida il mio approccio può criticare *Greatorex* in termini comparatistici soltanto in un modo, cioè dicendo che si tratta ancora di un'eccezione.

La discussione sarà affrontata in quattro paragrafi: (2) il modello tedesco; (3) la sua applicazione al caso inglese; (4) le questioni irrisolte; (5) le altre teorie di provenienza americana. I quattro temi convergeranno quindi in alcune conclusioni sperimentali di più ampia portata, coerenti con le principali tesi sostenute in questa pubblicazione.

2. Il modello tedesco.

Ad influenzare in modo decisivo la soluzione della vicenda *Greatorex* fu la decisione della Suprema Corte federale tedesca dell'11 maggio 1971⁽⁹⁾. Le circostanze del caso erano semplici. Il

delle ragioni per cui la decisione successiva della House of Lords in *Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd.* [2002] 3 WLR 89 risulterà essere un modello più duraturo di *White v. Jones* per il diritto comparato applicato dai giudici. Diversamente da *White*, in cui si dedicò molto spazio alla discussione della dottrina giuridica straniera, in *Fairchild* l'attenzione fu ampiamente rivolta a casi della stessa fattispecie (ed alle motivazioni reali sottostanti alla loro conclusione) per dimostrare come la soluzione prescelta dai giudici della House of Lords trovasse fondamento nel diritto straniero. In questo contesto, è indicativa la citazione di Palandt, il più pratico manuale di diritto tedesco.

⁽⁹⁾ BGHZ 56, 163 = NJW 1971, 1883 = VersR 1971, 905, 1140; tratto dalla terza edizione di MARKESINIS, *The German Law of Torts: A Comparative Introduction* (1994) (tradotto da Weir). Nella quarta edizione (con Unberath) il caso si trova a p. 115 ss. La decisione tedesca è ancora oggetto di controversia, non tanto per il suo esito ma per il modo in cui esso viene motivato. È stata persino messa in discussione la sua bontà giuridica dopo la decisione della Corte Federale del 1° marzo 1988, BGHZ 103, 338, citata più volte nella discussione che segue. Per una sintesi delle opinioni accademiche, cfr. STAUDINGER-HAGER, *Kommentar zum BGB, Unerlaubte Handlungen*, 13^a ed., 1999.

marito dell'attrice (cui ci si riferirà di seguito come D2⁽¹⁰⁾) il 6 marzo 1965 all'età di sessantaquattro anni rimase mortalmente ferito in uno scontro con il veicolo del convenuto, per colpa in parte propria e in parte di quest'ultimo (indicato perciò d'ora in avanti come D1, convenuto 'principale'). L'attrice (indicata come P) era la moglie cinquantenne di D2 (D2, principale vittima dell'incidente); che, nell'agire contro l'autore dell'illecito, chiedeva il risarcimento per i danni alla salute sofferti nel momento in cui *era stata informata* del decesso di suo marito⁽¹¹⁾, D2. Il *Landgericht* accoglieva la richiesta totalmente, l'*Oberlandesgericht* solo in parte. P faceva richiesta di appello alla Corte federale tedesca, richiesta che fu accolta. La sentenza veniva quindi annullata, ed il caso rinviato all'*Oberlandesgericht*.

Il caso si basava su una richiesta di risarcimento per ciò che in Inghilterra definiamo danno psichico (*nervous shock*)⁽¹²⁾. Naturalmente, siamo portati a dire, andava anche a toccare alcune delle questioni che anche noi abbiamo incontrato in questa area del diritto, e che sembra non siamo capaci di risolvere

⁽¹⁰⁾ D2 è la vittima principale dell'incidente; ma, poiché potrebbe aver concorso colposamente al danno proprio e a quello subito da P (vittima secondaria), contro di lui potrebbe agire l'autore principale dell'illecito (D1) per ottenere un contributo al risarcimento o un indennizzo. In Germania, D2 può anche essere definito « convenuto privilegiato », giacché può beneficiare di una clausola di esenzione derivante dai suoi rapporti con l'attore, o godere di un'immunità *ex lege* in virtù dei suoi rapporti familiari con P. Come noteremo in seguito, una delle questioni che può emergere in tali casi è se l'immunità di D2 dall'azione di P possa proteggerlo anche da un'azione del coautore dell'illecito, D1.

⁽¹¹⁾ In teoria, il diritto tedesco permette il risarcimento per danno psichico « remoto ». In pratica, tuttavia, le richieste di tali risarcimenti vengono limitate dai giudici — il diritto tedesco non prevede giuria — i quali controllano rigorosamente l'esistenza del requisito standard di queste azioni, ovvero che « lo shock sia conseguenza verosimile ed evidente » dell'incidente occorso alla vittima principale. Nella pratica, lo stretto rapporto (*Schicksalsgemeinschaft*) tra l'attore e la vittima principale risulta di importanza fondamentale. Si può notare una ulteriore restrizione nel ragionamento seguito dalla corte e riportato più avanti.

⁽¹²⁾ *Attia v. British Gas Plc* [1988] QB 304, 317 di Bingham, allora giudice della Corte di Appello.

attraverso i tribunali ⁽¹³⁾. Il modo in cui il diritto tedesco ha affrontato gli aspetti giuridici dello "shock" nervoso nella domanda non è oggetto di discussione in questo saggio, dato che l'argomento è stato approfondito in altra sede ⁽¹⁴⁾. Ma la seconda parte del caso tedesco si occupava della questione del concorso di colpa di D2 e di come ciò potesse/dovesse influenzare la richiesta di P. L'atteggiamento del tribunale tedesco deve essere riferito solo nei suoi tratti essenziali e nella misura in cui esso presenti rilevanza rispetto al tema primario di questo scritto.

D1 sosteneva, comprensibilmente, che la richiesta di P dovesse essere ridotta in considerazione del concorso di colpa di D2. Un modo per ottenerlo era tentare di basarsi sul § 846 BGB, in cui si afferma che

« Se, nei casi previsti dai §§ 844, 845, la parte lesa ha parzialmente contribuito con propria colpa al danno subito da un terzo, quanto disposto dal § 254 BGB [sul concorso di colpa] si applica alla richiesta del terzo ».

Il problema di un simile approccio, tuttavia, risiede nel corsivo di questo paragrafo che rimanda a ciò che equivale, in sostanza, al corrispettivo tedesco della legislazione inglese sugli incidenti mortali (*Fatal Accident Acts* così come emendati nel 1982). In realtà, il § 846 BGB fornisce esattamente lo stesso tipo di risposta che ammettiamo nelle azioni per incidenti mortali: il concorso di colpa della vittima deceduta influenza l'ammontare del risarcimento del danno imputabile. Ma in questo caso, per quanto concerne la richiesta da parte della moglie per danno psichico, *non* si trattava di una azione per incidente mortale,

⁽¹³⁾ Questa, almeno, sembra essere l'opinione di Lord Steyn, il quale argomentava che la materia necessita ormai di un intervento legislativo. Cfr. il suo giudizio in *Frost v. Chief Constable of South Yorkshire Police* [1999] 2 AC 455, 500. Si fa presente che *W v. Essex County Council* [2001] 2 AC 592 ha accresciuto l'incertezza.

⁽¹⁴⁾ MARKESINIS, *The German Law of Torts: A Comparative Treatise*, IV ed. di Basil Markesinis e Hannes Unberath (Oxford 2002), pp. 45 ss. Si noti, tuttavia, che si trattò di un caso di 'shock remoto' che quindi non verrebbe risarcito dalle corti inglesi né dalla maggior parte di quelle americane.

bensì di un'azione personale diretta fondata sul § 823 I BGB. Questo rappresentò una svolta cruciale. La corte tedesca si esprimeva quindi — a ragione, si ritiene — nel senso di non considerare applicabile il § 846 BGB, neppure per estensione analogica.

Nel momento in cui il coniuge (P) agiva non in qualità di persona a carico ma sulla base di un proprio diritto (per il danno psichico causato alla propria salute, secondo quanto previsto dal § 823 I BGB), il tentativo di D1 di limitare la portata della propria responsabilità sembrava ottimistico. Dato che, se la richiesta di P era a titolo originario e non derivativo — per esprimersi nei termini suggeriti dalla decisione tedesca ma, come vedremo, utilizzati all'eccesso nella giurisprudenza americana — la sua richiesta che il risarcimento per i danni subiti non fosse intaccata dal concorso di colpa del marito (D2) poteva risultare inoppugnabile. Tuttavia la corte tedesca, invocando la clausola della buona fede — che va bene in tutte le situazioni — contenuta nel famoso § 242 BGB, stabilì di ridurre l'entità del risarcimento in proporzione alla colpa di D2. Quindi, per quanto riguarda il nostro studio, la parte rilevante della decisione è la seguente:

« In questo caso l'incidente al marito ha causato solo il danno presumibilmente subito dall'attrice perché, come conseguenza del loro stretto rapporto personale, la tragedia del primo è divenuta quella di lei. È difficile immaginare che un individuo possa soffrire allo stesso modo apprendendo di un incidente mortale occorso ad un perfetto sconosciuto; se dovesse accadere, ciò sarebbe talmente inusuale che ci si rifiuterebbe di attribuirne la responsabilità al convenuto sulla base dell'imprevedibilità. Ma se la ragione fondamentale del danno alla salute sofferto dall'attrice era lo stretto legame personale con il coniuge, allora era quanto meno corretto che la colpa del marito nel causare l'incidente influisse sul risarcimento richiesto ».

Tale ragionamento veniva ulteriormente rafforzato da quello che noi definiremmo un *obiter dictum*, rivelatosi cruciale nel caso *Greatorex* ⁽¹⁵⁾. Il tribunale tedesco aggiunse che:

⁽¹⁵⁾ In tali situazioni concrete la corte si basa normalmente sul § 1359 BGB

« Se la morte del marito fosse stata imputabile esclusivamente alla di lui incapacità di badare a se stesso, l'attrice non avrebbe avuto alcun diritto al risarcimento per il danno che a lei ne derivava. Un individuo non ha alcun obbligo giuridico, quale che sia la sua posizione morale, di mantenersi sano e salvo semplicemente per evitare qualsiasi possibile effetto psichico che potrebbe derivare alle persone a suo carico nel caso in cui egli muoia o resti mutilato. Imporre un simile obbligo giuridico, ad eccezione di casi molto particolari, per esempio laddove un individuo si uccida con modalità deliberatamente eclatanti, significherebbe limitare l'autodeterminazione dell'individuo in maniera non coerente con il nostro sistema giuridico ».

L'unica eccezione a tale regola che alcuni autori sono disposti ad ammettere ⁽¹⁶⁾ si riferisce al caso di suicidio. Il suicidio può provocare tentativi di soccorso, soprattutto in un sistema in cui il dovere di soccorrere gli altri è stabilito dalla legge ⁽¹⁷⁾. Tali autori hanno quindi affermato che un individuo che voglia suicidarsi potrebbe avere l'obbligo di farlo in maniera tale da non « provocare » alcun tentativo di soccorso da parte di terzi; diversamente, egli *potrebbe* risultare responsabile per qualsiasi danno avvenuto durante il soccorso. Ma non sembra che i giudici si siano pro-

per impedire qualsiasi azione della moglie contro il marito (o, come in questo caso, contro il di lui patrimonio). Ciò è dovuto al fatto che il § 1359 afferma che un coniuge è responsabile nei confronti dell'altro soltanto qualora ometta di agire con « il grado di diligenza che esercita di norma nei propri affari ». Quindi il coniuge citato in giudizio può evitare qualsiasi attribuzione di responsabilità se è in grado di provare che nei propri affari avrebbe dimostrato uno standard di diligenza inferiore a quello richiesto dalla diligenza ordinaria (una norma analoga può essere rinvenuta nel § 1664 1 BGB che disciplina i rapporti genitore/figlio). La logica di entrambe le disposizioni è quella di evitare liti tra individui legati da stretti vincoli familiari, e per molti aspetti si ispira alle ragioni trattate anche dal giudice Cazalet in *Greatorex*. La norma sull'immunità appena descritta non si applica tuttavia laddove la colpa di D2 costituisca negligenza grave. Un altro limite a tale regola è che essa non si applica ai casi di incidente stradale (su questa giurisprudenza costante cfr. BGHZ 53, 352 dell'11 marzo 1970; BGHZ 61, 101 del 18 Giugno 1973; e BGHZ 63, 51 del 10 luglio 1974). Su questi temi e sull'influenza che potrebbero aver esercitato sul ragionamento della corte tedesca, v. più avanti.

⁽¹⁶⁾ Cfr. MEDICUS, *Schuldrecht, Besonderer Teil* (IX ed. Munich 1999), p. 302.

⁽¹⁷⁾ Fino a che sia possibile prestare soccorso senza creare pericolo per il soccorritore: § 323 Codice Penale tedesco (*Strafgesetzbuch*).

nunciati sul punto, e quanto appena detto è poco più che speculazione accademica ⁽¹⁸⁾.

3. L'applicazione dell'idea tedesca al caso *Greatorex*.

Prima del caso *Greatorex*, sembra che le corti di Common law non avessero affrontato in modo diretto la questione del concorso di colpa nel caso di shock nervoso, almeno in Inghilterra, sebbene nella sua decisione il giudice Cazalet facesse riferimento ad un precedente non molto convincente nell'ambito del Commonwealth ⁽¹⁹⁾. Per quanto riguarda i casi di shock nervoso, il quadro non risulta molto più chiaro negli Stati Uniti, quantunque il caso *Dillon v. Legg* contenga alcune opinioni apparentemente confuse sull'argomento ⁽²⁰⁾. Tuttavia, la stessa questione del concorso di colpa è emersa anche in casi di 'soccorso', ed in quegli Stati americani in cui vengono riconosciute azioni per la 'perdita di convivenza o di compagnia' (*loss of consortium or companionship*) dell'altro coniuge o per la perdita

⁽¹⁸⁾ Presumibilmente, si potrebbe sostenere lo stesso argomento in altri sistemi giuridici (come quello francese) che riconoscano obblighi positivi di soccorrere, ma, per quanto sappiamo, la questione non è ancora stata risolta dai giudici di tali paesi. Il caso scozzese di *A v. B's Trustees* (1906) 13 SLT 830 ha consentito un'azione in circostanze molto simili, ma generalmente si è visto che il successo dell'azione si basa sull'inadempimento contrattuale. Cfr., le parole di Lord Johnston p. 831, apparentemente così interpretate da Lord Porter in *Bourhill v. Young* [1943] AC 92 p. 120. In *Reg. v. Criminal Injuries Compensation Board, Ex parte Webb* [1986] QB 184, 196, Watkins L.J. parve esprimere l'opinione che « un individuo che tenti di suicidarsi potrebbe essere inadempiente agli obblighi di diligenza nei confronti di [terzi] ». Ma l'osservazione costituiva un obiter; ed in *Greatorex* il giudice Cazalet accantonò la questione perché irrilevante rispetto ai fatti portati alla sua attenzione. Un caso americano ha tuttavia stabilito che un uomo affetto da disturbi mentali che aveva tentato il suicidio nel suo garage, era responsabile nei confronti del figlio, che aveva riportato lesioni *fisiche* mentre lo soccorreva: *Talbert v. Talbert* 199 N.Y.S. 2d 212 (1960).

⁽¹⁹⁾ Ma si veda la nota di Handford, *op. cit.* nota 6. Nel diritto inglese, i più interessanti obiter dicta sono quelli tratti dal giudizio di Lord Oliver in *Alcock v. Chief Constable of South Yorkshire Police* [1992] 1 AC 310, 418.

⁽²⁰⁾ 441 P.2d 912 (1968). In *Dillon* la maggioranza (p. 916) pose la questione se il concorso di colpa della vittima e degli attori dovesse influire sulle loro richieste; mentre la minoranza (p. 928) pose la ben diversa questione se la negligenza del figlio deceduto possa influire sulle richieste dell'attore rimasto in vita.

di 'compagnia di un genitore o di figli' (*loss of parental or children's companionship*)⁽²¹⁾. Si può agire con analoga gamma di azioni legali in tutte queste situazioni triangolari, e le stesse abbreviazioni adottate qui (P, D1, D2) sono ugualmente appropriate. Le lezioni desumibili dai molti casi relativi ai suddetti problemi non sono di poca rilevanza e vi ritorneremo in seguito, soprattutto in considerazione della scarsità del materiale inglese disponibile e della complessità del materiale tedesco.

Dal momento che qualsiasi ragionamento sul concetto di colpa parte dalla nozione di obbligo di diligenza, nel caso *Greatorex* si dovette naturalmente affrontare la questione se sulla vittima di lesioni auto-provocate gravasse un obbligo di diligenza nei confronti di terzi volto ad evitare ad essi danni psichici. Come già detto, il giudice Cazalet riconobbe che non esisteva alcun precedente vincolante sulla questione della sussistenza di un tale obbligo. Egli si rivolse quindi per qualche indicazione al diritto tedesco, tra gli altri sistemi, e la sua conclusione fu senza dubbio influenzata da una decisione della Corte Federale Tedesca dell'11 maggio 1971⁽²²⁾, portata alla sua attenzione dal legale del Motor Insurance Bureau, che figurava nella controversia come secondo convenuto, non risultando D2 assicurato al momento dell'incidente⁽²³⁾. Va ricordato che al quesito ora posto dal giudice Cazalet il BGH aveva dato una risposta negativa. Nell'opinione della Corte federale l'imposizione di un simile obbligo limiterebbe in modo indebito il diritto all'autodeterminazione dell'individuo (D2) (sebbene abbiamo già rilevato che può considerarsi

(21) Abbiamo notato che in Germania si è considerata la variante del soccorso nel contesto di un suicidio. Dal momento che le azioni di risarcimento per danni da perdita del consorte non sono previste nel diritto tedesco, il tipo di controversia più diffuso nella giurisprudenza americana non trova alcun equivalente in Germania.

(22) *Op. cit.* nota 9.

(23) Al proprietario dell'auto si aggiunse il MIB (un'associazione di oltre 500 società di assicurazione degli U.S.A. e canadesi) quale secondo convenuto, sulla base del fatto che egli aveva permesso all'amico, convenuto principale (D1), di guidare un veicolo non assicurato. Ma né il proprietario del veicolo né il convenuto principale comparirono in giudizio o furono rappresentati da un avvocato.

sussistere un'eccezione nel caso di suicidio attuato « con modalità deliberatamente eclatanti »). Il giudice Cazalet seguì apertamente il ragionamento del BGH e ritenne 'molto convincente' la tesi derivata dal diritto all'autodeterminazione quale esposta nel caso tedesco⁽²⁴⁾. Le cose sarebbero diverse laddove, oltre che danneggiare se stesso, D2 provocasse ad altri un danno diverso dallo shock nervoso. Sembrerebbe dunque che nel diritto tedesco⁽²⁵⁾ come in quello scozzese⁽²⁶⁾ e, forse, in quello inglese, il dovere morale di non arrecare danno a se stessi vada a trasformarsi in obbligo giuridico nel momento in cui l'attività auto-lesiva provoca a terzi un danno anche *fisico*. In questa prospettiva l'immunità di D2 dalla responsabilità per shock nervoso (sofferto da altri) costituisce un'eccezione. In altri termini, il diritto di D2 all'autodeterminazione prevale soltanto qualora si consideri questa una lesione di tipo particolare. Il costante riferimento del giudice Cazalet ad una « politica del diritto » accredita questo modo di vedere, e dimostra ancora una volta la difficoltà del sistema giuridico inglese nel far fronte alle implicazioni dello shock nervoso e del danno emotivo.

4. Questioni irrisolte.

Nella decisione tedesca una delle questioni da risolvere riguardava il fatto se il concorso di colpa di D2 potesse essere imputato a P, e quindi la richiesta di risarcimento di P contro D1 dovesse essere conseguentemente ridotta. A questo punto è utile riconsiderare l'argomento in favore di un'attribuzione del con-

(24) Cfr. anche il rapporto della Law Commission su *Liability for Psychiatric Illness* (1998) (Law Com No 249) para. 5.34-5.44.

(25) Analogamente, in BGH ZIP 1990, 1485 la corte stabili che come regola generale un locatore non ha alcun obbligo contrattuale nei confronti del conduttore di non suicidarsi, e di conseguenza egli non poteva essere ritenuto responsabile della risoluzione della locazione. L'imposizione di un simile obbligo avrebbe costituito una indebita interferenza nel diritto del locatore all'autodeterminazione.

(26) *Op. cit.* nota 18.

corso di colpa di D2 a P alla luce dell'analisi del giudice Cazalet sulla responsabilità limitata o inesistente della 'vittima primaria' (D2) nei confronti di terzi per aver causato danno a se stesso. Le due questioni sono infatti collegate.

La logica sembra essere la seguente. Se un individuo (D2), genericamente parlando, non ha un obbligo di diligenza nei confronti di altri (P) di evitare danni a se stesso, allora sembrerebbe giusto che, qualora un terzo (D1) provochi lesioni fisiche a D2, su D2 debba ricadere il concorso di colpa ancorché sia la vittima primaria dell'incidente. Questo problema si è presentato, sia in America che in Germania, anche in altri contesti di regolamento tra 'debitori' multipli, ed il BGH ha applicato considerazioni simili (in modo non sempre coerente) ⁽²⁷⁾. A causa delle particolari circostanze che caratterizzano il rapporto tra D2 e P, (ferma restando la sussistenza di tutte le altre condizioni di responsabilità) P non dispone di un'azione contro D2. Nel caso di shock nervoso ciò avviene perché un'azione del genere sarebbe contraria al diritto di D2 all'autodeterminazione ⁽²⁸⁾. Ne risulta che D2 non può più essere considerato un *Mitschuldner* (condebitore) di D1, dal momento che egli è immune rispetto a qualsiasi azione di P. Tale immunità (o privilegio) di cui gode D2 in virtù del rapporto con P 'distorce' le normali regole che si applicano al rapporto interno tra condebitori, che generalmente segue ampiamente il modello del diritto inglese ⁽²⁹⁾. I tedeschi definiscono questo problema *gestörter Gesamtschuldnerausgleich*, un'espressione che potrebbe essere resa in italiano come « distorsione dell'accordo interno tra debitori solidali ». Il termine composto è tipicamente tedesco, ed anche difficile; ma l'enfasi posta sulla « distorsione » e sull'« accordo interno che deve avvenire tra due (possibili) debitori » rende chiaro ciò che tenta di spiegare.

⁽²⁷⁾ Cfr. BGH JR 1989, 60 e cf. BGHZ 12, 213.

⁽²⁸⁾ Valgono più o meno le stesse considerazioni qualora si sostituisca l'immunità per legge con una clausola di esclusione presente in un contratto tra D2 e P.

⁽²⁹⁾ Cfr. § 421 BGB.

Questa 'distorsione' del rapporto interno tra i due possibili condebitori (D1 e D2) a causa delle norme che governano la relazione tra D2 e P può essere affrontato, in termini di regole di contribuzione, in tre modi diversi. Innanzitutto, P può citare D1, e D1 può quindi parzialmente rifarsi su D2. Oppure, si può accogliere l'opinione secondo cui P può citare D1 per l'intero ammontare del danno, ma D1 non può chiedere che venga accertato il concorso di colpa di D2 a causa della posizione privilegiata quest'ultimo (questo il motivo per cui D2 è spesso definito, nel diritto tedesco, "debitore privilegiato"). Infine, potremmo adottare una regola completamente diversa, affermando che P può agire contro D1 ma limitatamente alla parte di danno da lui provocata a P.

Questa sembra l'opzione applicabile nel nostro caso, dal momento che P è obbligato ad agire nei confronti di D1. Se D1 potesse conseguentemente chiedere il contributo della vittima principale (D2) allora, *alla fine*, D2 sarebbe responsabile per la propria parte di colpa nell'incidente ⁽³⁰⁾. Ma una simile attribuzione di responsabilità a D2 venne considerata non auspicabile, come rilevato nel giudizio tedesco, (per il diritto di D2 all'autodeterminazione). Ci troviamo a questo punto in un vicolo cieco. Si ritiene quindi che D1 non possa rifarsi parzialmente su D2 nemmeno nel caso in cui questi sia il principale responsabile dell'incidente ⁽³¹⁾. Ciò può in via di logica discendere dal ragionamento appena esposto. Peraltro, molti riterrebbero insoddisfante tale conclusione, poiché non sembra giusto nelle circostanze far gravare la piena responsabilità su D1, soprattutto se il suo concorso al danno risulta molto modesto in termini di colpa e di causalità, e quello di D2 molto elevato ⁽³²⁾. Perché, dunque, D1

⁽³⁰⁾ Sebbene il rischio di insolvenza della vittima principale (D2) possa essere trasferito da P a D1.

⁽³¹⁾ Cf. *Alcock v. Chief Constable of South Yorkshire Police* [1992] 1 AC 310, 418 *per* Lord Oliver.

⁽³²⁾ Tesi sostenuta da Lord Oliver, *ibid*, ma respinta (*obiter*) dal giudice Cazalet in *Greatorox*.

(anziché P) dovrebbe nelle circostanze sopportare il peso del concorso di causalità di D2 nell'incidente? Dopo tutto, è per le particolari circostanze derivanti dal rapporto tra D2 e P, che D2 non può essere ritenuto responsabile per aver causato uno shock nervoso.

È quindi plausibile affermare che la logica del § 846 BGB dovrebbe applicarsi anche alle azioni di vittime secondarie (quelle che abbiamo chiamato Ps) nel caso di shock nervoso, e ridurre conseguentemente l'entità della richiesta di P contro D1. Ciò implica che laddove D2 sia esclusivamente responsabile per l'incidente, P non potrà ottenere alcun risarcimento. Siamo quindi al punto di partenza! Date le particolari — si potrebbe dire inusuali — circostanze della vicenda *Greatorex* (giacché D2, la vittima primaria, era l'esclusivo responsabile delle proprie lesioni) la questione in quel caso non dovette essere risolta. Ma potrebbe sorgere in altri contesti in cui non sia in gioco il tema dell'autonomia personale. È quello un ambito in cui le teorie tedesche, per quanto complesse, potrebbero ancora una volta risultare fonte di ispirazione.

Cosa accade dunque ove la ragione per cui D2 non risulti responsabile nei confronti di P sia dovuta ad una norma sull'immunità familiare analoga a quella rinvenibile nei §§ 1359 o 1664 IBGB, applicabile a tutti i casi diversi dagli incidenti stradali? ⁽³³⁾ La responsabilità di D1 verso P è fuori discussione. Ma sarà poi D1 nella posizione di chiedere il contributo di D2? O l'immunità di D2, che lo protegge da azioni di P, lo salvaguarderà anche da una richiesta di contributo al risarcimento avanzata da D1? All'ultimo quesito, circa 14 anni fa, la Corte federale tedesca diede risposta affermativa ⁽³⁴⁾, annullando la giurisprudenza precedente ⁽³⁵⁾ e

⁽³³⁾ Come già affermato, è qui che troviamo un grande numero di casi negli Stati Uniti.

⁽³⁴⁾ Sentenza del 1° marzo 1988, BGHZ 103, 338, 346 ss.; Palandt, *Bürgerliches Gesetzbuch* (60 ed Munich 2001) n. 426.

⁽³⁵⁾ Sentenza del 27 giugno 1961, BGHZ 35, 317, 323-324 (sebbene questa precedente giurisprudenza possa ancora applicarsi ad altri casi concreti).

lasciando l'opinione accademica tedesca non contenta per l'ingiustizia di una decisione che attribuiva a D1 l'intera responsabilità. Questa soluzione risulta ancora più fuorviante se si considera che i tribunali tedeschi adottano una posizione diversa nel caso in cui la ragione dell'immunità attribuita a D2 derivi da una clausola *contrattuale* di esenzione che regola il rapporto con P. In questo caso, i tribunali permettono a P di pretendere l'intero risarcimento da D1 e quindi permettono a quest'ultimo di rifarsi su D2 in base all'applicazione analogica di § 426 BGB.

A questa varietà di risposte se ne aggiunge un'altra: quasi tutti gli accademici tedeschi preferiscono una norma sulla responsabilità che limiti la responsabilità di D1 al solo danno imputabile a colpa propria, ed eviti ulteriori azioni. Ma, in termini di Common law inglese, una tale soluzione sarebbe contraria alla nostra regola sui condebitori, la quale rende ciascun condebitore responsabile per l'intero danno subito dall'attore ⁽³⁶⁾.

La posizione menzionata da ultimo non sembra essere quella attualmente condivisa dalla maggior parte delle corti americane. Il danno nelle azioni per perdita della convivenza (*consortium*), spesso intraprese negli Stati Uniti, suggerisce un altro approccio molto simile a quello preferito dagli *accademici* tedeschi (ma non dai tribunali tedeschi). Negli Stati Uniti la tendenza attuale sembra quella di considerare le pretese di P (solitamente la moglie) contro D1 'indipendenti', ma di ridurle in considerazione del concorso di colpa del consorte fisicamente danneggiato (D2) ⁽³⁷⁾. Poiché le immunità familiari — dove siano riconosciute

⁽³⁶⁾ Potrebbe essere questo il motivo per cui la *Law Commission* assunse una posizione alquanto negativa riguardo al caso di danno psichico; cfr Law Commission Report su *Liability for Psychiatric Illness* (1998, Law Com No 249) para. 5.39. Tuttavia, la *Law Commission* non sembra aver considerato le diverse alternative proposte su questo punto in Germania.

⁽³⁷⁾ Per una rassegna della giurisprudenza, cfr. *Blagg v. Illinois F.W.D. Truck and Equipment Company* 572 NE 2d, 920 (1991), con rinvii a p. 925. Vedi anche *Mallett v. Dunn* [1949] 2 KB 180 (England); *Felch v. General Rental Co.*, 383 Mass. 603, 421 NE 2d 67 (1981), per una rassegna di casi americani controversi; e *Handeland v. Brown*, 216 NW 2d 574 (Iowa, 1974), in cui le opinioni contrastanti della maggioranza e quelle dissenzienti sono particolar-

— comportano che P non possa agire contro D2 per la sua parte di responsabilità nell'incidente, e dal momento che le corti americane accettano oggi, nella stragrande maggioranza, che l'azione contro D1 si limiti alla parte di danno da lui causata, le azioni di risarcimento tra D1 e D2 non appaiono frequenti⁽³⁸⁾. In pratica, questo significa che le norme comuni che regolano il rapporto tra condebitori (le quali comportano che ciascuno di essi è responsabile per l'intero ammontare del danno subito dal ricorrente) non vengono mai applicate — una condizione questa probabilmente inaccettabile per il diritto inglese.

5. La dimensione americana⁽³⁹⁾.

Una serie di ragioni rende interessante la dimensione americana. Tanto per cominciare, la scarsità del materiale inglese in proposito è già stata rilevata. Ciò significa che se abbiamo bisogno

mente degne di considerazione e rivelano che molte problematiche del diritto americano potrebbero essere legate ai diversi punti di vista esistenti circa le nozioni di concorso di colpa e proporzionalità della colpa. L'attribuzione di concorso di colpa viene discussa dettagliatamente in Gregory, Kalven, e Epstein *Cases and Materials on Torts* III ed. (1977) (716 ss., in particolare 730 ss.), e Harper, Fleming James Jr e Gray, *The Law of Torts*, II ed (1986), vol. II, cap. 8.8 e 8.9.

⁽³⁸⁾ Per altri riferimenti vedi nota 49. Ma, come ogni altra affermazione del genere sul diritto americano, anche questa deve essere precisata, tenendo conto che esistono sentenze in cui l'autore dell'illecito (convenuto principale) può agire contro la vittima principale per la parte ad essa imputabile del danno subito dall'attore. Cfr. Per esempio *American Motorcycle Assn. v. Superior Court* 20 Cal. 3r 578, 591, 578 P. 2d 899 (1978) e *Lantis v. Condon* 95 Cal. App. 3r 152, 157 Cal. Rptr.22 (1979). I fatti del caso *Lantis*, in cui la vittima principale risultava responsabile dell'80% delle lesioni, è un esempio della necessità di tutelare l'autore dell'illecito dal rischio di dover sostenere l'intero risarcimento dei danni. Tuttavia, come si diceva nel testo, la soluzione di dividere l'ammontare del risarcimento con la vittima principale potrebbe non rappresentare la scelta ottimale, dal momento che essa vanifica essenzialmente qualsiasi immunità che la legge (o un contratto) gli garantiscono nei confronti della vittima secondaria. Per un caso americano che si occupa esattamente della stessa problematica si veda *Felch v. General Rental Co.* 421 NE 2d 67, 92 (1981, Mass).

⁽³⁹⁾ Il termine americano *comparative negligence* è sostanzialmente lo stesso di « concorso di colpa » nel diritto italiano, anche se in pratica opera in

di indicazioni provenienti dal mondo di Common law dobbiamo rivolgerci agli Stati Uniti, dove il materiale è notoriamente copioso. Curiosamente, la ricchezza del materiale statunitense non si estende alle azioni per shock nervoso del tipo preso qui in considerazione. Neppure possiamo rinvenire molte informazioni nell'ambito delle situazioni di soccorso in cui, ancora, possono sorgere le stesse questioni qualora il soccorritore (P) agisca contro l'autore dell'illecito (D1) dalla cui colpa dipendono le lesioni dell'individuo soccorso (D2): può essere la colpa di D2 considerata un elemento per ridurre l'indennizzo dovuto a P?

Ma il numero di decisioni in caso di controversie relative alla convivenza (*consortium*) è talmente elevato che da un'analisi del loro testo si può ricavare più di qualche semplice indicazione. Più precisamente, sono due gli elementi che si rinvengono tra quelle pagine.

Innanzitutto la lezione cui si accennava in precedenza, ovvero che D1 paghi, ma limitatamente alla propria parte di colpa per il danno subito dall'attore. Come già evidenziato, ciò è diverso dal ritenere D1 responsabile per l'intero danno e poi lasciargli assumere il rischio di ottenere un contributo da D2 — l'altro responsabile del danno subito da P. La soluzione americana, dunque, non è soltanto diversa da quella adottata dai tribunali tedeschi; è anche molto vicina a quella proposta dagli accademici tedeschi. È chiaro che le corti inglesi hanno possibilità di scelta per il futuro; ed è importante essere consapevoli dei pro e dei contro di ciascuna alternativa. Di nuovo, risulterà proficuo cercare all'estero argomenti su questioni di cui non ci siamo ancora occupati. E dovrebbe risultare molto più agevole apprezzarli dopo aver ten-

maniera differente da stato a stato. Questo significa che in alcuni stati il concorso di colpa del 20% di una parte sarà ignorato e la parte responsabile per il restante 80% sarà tenuta a risarcire tutto il danno (100%). *Contributory negligence* ha un significato diverso nel diritto americano ma non in quello inglese. Un tempo *contributory negligence* in America spesso significava che l'ultima persona che era responsabile del danno prodotto era responsabile di tutte le conseguenze dannose. In questo senso *contributory negligence* non esiste quasi più in America.

tato di inquadrare la discussione *Greatorex* su uno sfondo più ampio. A poco a poco, il mosaico si sta componendo.

Ma i casi americani racchiudono anche un'altra lezione per l'osservatore straniero. In breve, essi dimostrano che il diritto è una « rete senza cuciture ». Negli Stati Uniti la risposta data al nostro problema è ampiamente determinata dalle norme applicabili ad altre parti della responsabilità civile. Nel nostro genere di casi, le norme che ciascuno Stato adotterà in tema di (a) concorso di colpa, (b) coautori di illecito, e (c) immunità familiari influenzeranno ovviamente la soluzione. Ammettere che il diritto sia una « rete senza cuciture » si rivela importante sia per lo studente che per il professionista. Tuttavia, le difficoltà emergenti dalla convergenza di tutte queste norme rappresentano altresì un benefico avvertimento sui pericoli del diritto comparato.

Si consideri il ben noto caso di *Handeland v. Brown* ⁽⁴⁰⁾. Si tratta di una decisione della Corte Suprema dell'Iowa risalente al 27 marzo 1974. L'azione *principale* riguardava il danno per perdita della convivenza (*consortium*) intrapresa dal padre (P) di un giovane motociclista (D2) ferito in un incidente stradale dovuto alla collisione con un veicolo (D1) in prossimità di un incrocio. La giuria emise un verdetto favorevole a D1, rigettando la richiesta di D2 a causa della sua colpa. Il padre attore chiese un provvedimento del giudice affinché la colpa del figlio (D2) non potesse essere imputata a lui (P), ma ancora la giuria si espresse a favore di D1. Il padre fece appello e la Corte Suprema dell'Iowa si occupò dunque solo di questo ricorso, che ebbe esito positivo per l'attore.

Ciò che colpisce di più chi legga il testo di questa decisione è l'attenzione, l'accuratezza della sentenza approvata a maggioranza nel cercare di rigettare l'argomento che l'azione del padre (P) era derivata. Come altre corti in precedenza, la corte dello Iowa fu ansiosa di dimostrare che

⁽⁴⁰⁾ 216 NW 2d 574 (1974).

« l'essenza dell'azione da parte del genitore... costituisce un illecito ai danni del genitore stesso [P] in conseguenza delle lesioni causate al figlio [D2] dalla perseguibile colpa di un altro [D1] » ⁽⁴¹⁾.

Il risultato fu che i danni esigibili non dovessero essere ridotti in considerazione della colpa di D2. Un'opinione dissenziente di particolare interesse mise in discussione tale posizione al punto di permettere al genitore (P) di un individuo (D2) rimasto ferito principalmente per propria colpa di chiedere l'intero risarcimento dei danni all'autore dell'illecito (D1) la cui colpa avesse contribuito, per esempio, solo al 10% del danno subito dal figlio. Solo qui, in tre righe ⁽⁴²⁾, troviamo un riferimento alla norma sul concorso di colpa quale possibile *ratio* dell'interpretazione in esame. Ma questa frase, apparentemente senza importanza, indusse me ed i miei studenti americani ad esaminare la decisione ed il diritto dell'Iowa all'epoca della decisione *Handeland*. E la regola prevalente allora era la vecchia norma del concorso di colpa. Se essa fosse stata applicata in *Handeland*, la corte sarebbe stata obbligata a rigettare la richiesta del padre perché viziata dalla responsabilità del figlio.

In questa prospettiva, la decisione non riguarda tanto la questione se l'azione dei genitori sia indipendente (e lo è) o derivata, ma il problema di come un genitore possa essere sicuro che la propria richiesta non venga rigettata a causa della colpa del proprio figlio e della vecchia norma sul concorso di colpa. Le difficoltà connesse ad una simile interpretazione, tuttavia, sono che (a) sebbene sia la vera motivazione della sentenza, essa trova pochi elementi a sostegno nell'opinione di maggioranza, e (b) se

⁽⁴¹⁾ *Ibid* p. 578.

⁽⁴²⁾ « Tale risultato appare iniquo. L'applicazione del principio di proporzionalità della colpa sanerebbe in modo più adeguato l'ingiustizia, ma in questi casi non sussiste alcuna proporzionalità della colpa. ». Ho riportato di proposito in corsivo le ultime parole della citazione perché fuorvianti per il lettore straniero, dal momento che esse implicano che nei primi anni settanta l'Iowa conoscesse la regola della proporzionalità della colpa *in altre fattispecie*. Per quanto ne sappia, questo non era uno di quei casi, e quindi la parte finale del dictum non ha una formulazione felice.

solo pochi studenti o professionisti — in ogni caso stranieri — prendono atto di ciò, gran parte degli sforzi sarà deviata sulla questione della natura autonoma o derivata dell'azione. Si tratta di uno sterile tentativo di definire un termine essenzialmente privo di significato. Tuttavia, la mole di letteratura americana e la quantità di pagine di giurisprudenza rinvenibili sull'argomento⁽⁴³⁾ fanno pensare che persino i giuristi americani sono caduti nella trappola di questo dibattito terminologico.

Un altro caso che si è sviluppato esattamente allo stesso modo fu *Rollins v. General American Transportation Corp* (44). Anche in quella sede la corte si trovò dinanzi a due azioni: quella di un uomo che aveva subito un danno fisico (D2), al quale era attribuibile parte della colpa delle lesioni riportate; e l'altra concernente la richiesta di danni (*consortium claim*) da parte del coniuge di costui (P). Entrambe le richieste furono respinte a causa del concorso di colpa di D2. Analogamente, in quel caso la discussione fu incentrata sulla natura, indipendente o derivata, dell'azione di P, mentre poco fu detto della vera questione che avrebbe dovuto preoccupare la corte. Il ragionamento fu ancora una volta essenzialmente seguito in *Plocar v. Dunkin's Donuts of America Inc* (45), un altro caso di richiesta di danni per perdita di convivenza (*loss of consortium*). Ma ormai all'epoca l'Illinois, come la maggior parte degli Stati Uniti sul finire degli anni Settanta e nei primi anni Ottanta, si stava muovendo nella direzione del criterio di proporzionalità della colpa (46). Nei casi in esame non si seppe cogliere l'importanza del cambiamento, forse perché non si era mai apertamente collegata la regola sul

(43) Adeguatamente raccolti in ALR 4th, vol. 25. Michael Di Sabatino, l'autore del commento, nota a p. 9 che: « La motivazione più spesso addotta nel negare il risarcimento ad un coniuge o ad un genitore in caso di *loss of consortium* in cui al coniuge o figlio fisicamente danneggiati era stato attribuito un concorso di colpa, è che l'azione per *loss of consortium* deriva dall'azione del coniuge o figlio fisicamente lesi... ». L'annotazione ALR è aggiornata al settembre 2000.

(44) 46 Ill App. 2d 266, 197 NE 2d 68 (1964).

(45) 103 Ill. App. III 740,748,431 NE2d 1175.

(46) *Alvis v. Ribar* 85 Ill.2d 1, 421 NE 2d 886 (1981).

consorzio a quella sul concorso di colpa; di più, la si era oscurata con il dibattito circa la natura indipendente o derivata dell'azione. Poi, dieci anni più tardi, fu la volta di *Blagg v. Illinois F.W.D. Truck and Equipment Company* (47), in cui la corte dovette rivedere la norma sulla convivenza (*consortium*). Lo fece felicemente e in modo aperto, quando affermò che:

« I suddetti casi [*Rollins e Plocar*]... furono decisi prima di *Alvis* e risultano quindi fondati sui principi del concorso di colpa. Oggi l'impedimento assoluto — che prima esisteva — al risarcimento di danni per la perdita della convivenza (*consortium*) deve essere rivisto sulla base dei principi di proporzionalità della colpa... ».

Il risultato del cambiamento era, comunque, ovvio; ed in linea con quello avvenuto in gran parte degli Stati americani (48) in cui

« il riconoscimento del danno per la perdita della convivenza (*consortium*) (risulta) ridotto in proporzione alla colpa relativa del coniuge che ha subito il danno fisico ».

Per ribadire ciò che fino ad allora era stato tenuto (quasi) segreto, la corte concludeva affermando:

« La sentenza *Alvis*, e l'avvento dei principi di proporzionalità della colpa, hanno successivamente ridotto i duri effetti del concorso di colpa da parte del coniuge fisicamente leso, dato che non si nega più il risarcimento a chi domanda i danni da perdita della convivenza (*loss-of-consortium*) » (49).

La discussione sulle azioni autonome o derivate risulta ormai sorpassata in ogni senso. Peraltro, se questa fosse l'unica lezione desumibile da queste decisioni americane, il suo valore sarebbe limitato. Dal punto di vista dell'insegnamento, il suo interesse

(47) 143 Ill.2d 188, 572 NE 2d 920 (1991).

(48) Adeguatamente raccolti dai giudici a p. 925 della sentenza.

(49) *Ibid* p. 926. Una affermazione analoga, significativamente relegata ad una nota, si può trovare nella sentenza della Corte Suprema del Colorado in *Lee v. Colorado Department of Health* 718 P. 2d 221, 231, testo e nota 8 (Colo. 1986).

risiede nella necessità di ricordare agli studenti (e talora anche ai professionisti) che la risposta da darsi in un'area del diritto (*consortium claims*) è determinata dalla posizione assunta in un'altra (norme sui coautori dell'illecito). Da un punto di vista pratico, tuttavia, la lezione che deriva da queste decisioni rimane valida seppure definitivamente irrisolta. E consiste nella decisione di superare de facto le norme sui coautori dell'illecito e, come già affermato, ridurre l'entità dei diritti di P nei confronti di D1 *in base alla colpa relativa di D2* ⁽⁵⁰⁾. Agli occhi di un osservatore inglese (o dell'Europa continentale) ciò potrebbe apparire come una sostituzione della « responsabilità piena » che si applica ai coautori di un illecito con una « regola di responsabilità proporzionale ». Ma, dato che in questo caso esiste un rapporto particolare tra l'attore e la vittima primaria, l'allontanamento dalla norma potrebbe essere giustificato ⁽⁵¹⁾.

6. Alcune possibili conclusioni.

In Inghilterra alcuni accademici (primo fra tutti Sir Roy Goode) hanno invocato per tutta la vita una più stretta cooperazione tra giudici, professionisti ed accademici. Mi sono convertito io stesso a questa causa circa venti anni fa, e da allora ho sempre cercato di applicare tale mio convincimento allo studio ed alla comparazione dei sistemi giuridici. Quanto ciò possa funzionare è dimostrato dal caso *Greatorex*; per tutta una serie di ragioni. Eccone otto.

Primo, il diritto tedesco ha influenzato la decisione inglese

⁽⁵⁰⁾ Vedi, per esempio: *Eggert v. Working* 599 P. 2d. 1389 (Alaska 1979); *Turnbow v. Wasden* 608 F. Supp. 237 (D.Nev. 1985); *Lee v. Colorado Department of Health* 718 P. 2d 221 (Colo. 1986); *Quadroni v. Pasco Petroleum Co* 156 Ariz. 415, 752 P. 2d 504. (1988); *Blagg v. Illinois F.W.D. Truck and Equipment Company* 572 NE 2d 920 (Ill. 1991). Ma cfr. i casi citati alla nota 38.

⁽⁵¹⁾ Il cambiamento dal criterio di responsabilità assoluta a quello di « responsabilità proporzionale » venne preso in considerazione e respinto dalla *Law Commission* in un documento presentato nel 1966 per la DTI e intitolato *Feasibility Investigation of Joint and Several Liability*.

perché un professionista (legale del MIB) era ricorso a teorie tedesche per costruire la propria difesa dinnanzi alla corte inglese. A sua volta, il professionista era stato in grado di accedere al materiale straniero e di apprezzarlo, perché glielo aveva fornito un collega universitario, in una forma utilizzabile da questo lato della Manica. Per inciso, questo potrebbe anche spiegare perché è stato il diritto tedesco (anziché quello francese o italiano) a fungere da modello: in lingua inglese non era infatti disponibile alcuna documentazione francese o italiana sull'argomento, di modo che l'esperienza di questi due sistemi non poteva servire come fonte di idee.

Secondo, il diritto tedesco risultò interessante perché fu presentato ai 'consumatori' inglesi in una forma altamente digeribile. Il materiale giunse proprio nella forma di una sentenza in cui erano stati dibattuti fatti molto simili a quelli della controversia inglese, circostanza che spingeva chiaramente alla comparazione « tutti gli uomini di spirito aperto ». La fortuna determina l'esito di ogni iniziativa umana; e si dà il caso che i protagonisti del caso *Greatorex* fossero disposti ad accogliere quei principi indipendentemente dalla loro origine nazionale. Ma non si nega il fatto che un altro avvocato o un altro giudice avrebbero potuto non essere così scrupolosi nella ricerca, o dimostrare una simile apertura nei confronti di prodotti stranieri.

Terzo, in *Greatorex* la sorte favorì il comparatista anche in un altro modo. L'ispirazione o la trasposizione del pensiero straniero non furono ostacolate da uno di quei termini tedeschi che risultano in traducibili e così scoraggianti per chi non sia avvezzo alle pretese della cultura tedesca nei confronti dell'intelletto di chi potenzialmente ne importerebbe le idee! Senza dubbio, come dimostra la teoria della 'perdita trasferita' (in tedesco: *Schadensverlagerung*), persino tali nozioni riescono a penetrare un sistema giuridico straniero, a condizione che abbiano un loro valore intrinseco. Dagli accademici può venire un aiuto essenziale per superare i problemi associati alla loro natura astratta. Qualora ci fosse bisogno di un altro esempio, si pensi alla nozione di

Drittwirkung. Dieci anni fa era difficile trovare un giurista inglese a conoscenza del problema, o del concetto stesso. Adesso, gli articoli prodotti in questo settore sono addirittura troppo numerosi. Ma torniamo alla decisione tedesca. In quel caso la Corte Federale si rifiutò di ammettere che su un individuo potesse pesare l'obbligo di non arrecare lesioni, anche mortali, alla propria persona, dal momento che un simile obbligo interferirebbe con la sua autonomia ⁽⁵²⁾.

Tale linguaggio potrebbe facilmente entrare nel ragionamento giuridico inglese, giacché in esso è iniziata la ricerca di un obbligo di diligenza come base dell'obbligazione di risarcimento nell'ambito della responsabilità civile. In effetti, ad un esame del caso *Greatorex* si ha la sensazione che ciò sia avvenuto senza troppe controversie di tipo linguistico o concettuale. Si tratta di un'osservazione di immensa rilevanza per chiunque si trovi a tradurre documenti giuridici stranieri e spera poi di utilizzarli nei tribunali inglesi.

Tuttavia, e questo è il quarto punto, il tribunale inglese considerò soltanto un aspetto del diritto tedesco; né avrebbe potuto fare altrimenti, dato che l'avvocato si era limitato a portare all'attenzione del giudice la decisione tedesca, e nulla più. Il tribunale inglese non fu dunque messo a conoscenza del fatto che il risultato tedesco si sarebbe potuto, in alcuni casi, raggiungere ricorrendo all'immunità conferita dal § 1359 BGB ⁽⁵³⁾. Si fa qui

⁽⁵²⁾ Si ricorderà dalla nota 15 che il § 1359 BGB potrebbe, in alcuni casi, venire utilizzato come modo alternativo per garantire l'immunità di D2 nei confronti di P, essendo questa immunità basata sulle ragioni di politica giudiziaria confacenti alla relazione D2/P. Dette ragioni compaiono nel giudizio di Cazalet; ma non nel giudizio tedesco, in cui si preferì motivare la norma di non responsabilità riferendosi al principio dell'autonomia umana. Una (ulteriore) conseguenza di tale giustificazione è che essa garantisce che la norma di non responsabilità venga applicata anche laddove non sussista alcun legame familiare tra D2 e P. Questo è esattamente ciò che accadde nel caso australiano *FAI General Insurance Co. v. Lucre* [2000] N.S.W.C.A. 346 (sentenza del 29 novembre 2000); e il verdetto risultò favorevole all'attore.

⁽⁵³⁾ Vedi nota 15. Esiste tuttavia un problema legato alla regola dell'immunità contenuta nel § 1359 BGB: la sua applicazione dipende dalla sussistenza dello status di coniuge, e non dall'intimità del rapporto tra P e D2.

riferimento alle ragioni di politica del diritto ⁽⁵⁴⁾, che ebbero un grosso peso anche nel ragionamento del giudice Cazalet (per quanto riguarda i legami familiari) e che militano contro l'accoglimento dell'azione. Perché la corte tedesca rifiutò di percorrere questa strada? Ciò può essere solo oggetto di speculazione; ma le motivazioni che sovengono ad un osservatore esterno sono almeno tre.

Innanzitutto, come già rilevato, il § 1359 BGB non si applica ai casi di incidenti stradali per le stesse ragioni del diritto inglese. In secondo luogo, l'incidente nel caso di shock nervoso del 1971 fu causato da colpa grave di D2, e ciò avrebbe annullato l'immunità conferita dal § 1359 BGB. Infine, la corte potrebbe aver avuto l'intenzione di creare in tali casi un'immunità che andasse oltre i rapporti familiari previsti dal § 1359 BGB ⁽⁵⁵⁾. Se così fosse, il risultato sarebbe che fatti come quelli avvenuti nel caso australiano *FAI General Insurance Co. Ltd. v. Lucre* ⁽⁵⁶⁾ riceverebbero risposta analoga: nessun obbligo, e quindi nessuna responsabilità. Poiché nella vicenda *Greatorex* si seguì il ragionamento (più ampio) della corte, possiamo ritenere che lo stesso risultato sia valido nel diritto inglese? Un'azione di P, che non avesse relazione alcuna con D2, avrebbe ugualmente esito negativo? D'altro canto, il risultato sarebbe influenzato dal fatto che i

⁽⁵⁴⁾ Policy reasons, le c.d. ragioni di politica del diritto sono ampiamente discusse nelle sentenze anglo-americane in modo da rendere chiare le motivazioni per cui i giudici hanno deciso un caso in un modo piuttosto che in un altro. Ciò risulterà chiaro nel capitolo successivo. Al contrario le sentenze dei tribunali europei spesso non lasciano trasparire tali considerazioni di politica del diritto dietro astratte nozioni o concetti giuridici. Anche questo risulterà chiaro nel capitolo successivo. Questo ovviamente non significa che queste considerazioni di politica del diritto non esistano nei sistemi giuridici europei. La differenza è che sono discussi in altri posti, ad esempio nei lavori preparatori, in monografie, etc.

⁽⁵⁵⁾ Gli amici tedeschi, tuttavia, mi avvertono che questo non è il genere di ragionamento che risulterebbe gradito e interessante per il giudice tedesco.

⁽⁵⁶⁾ *Op. cit.* nota 51. Nel caso australiano l'incidente stradale tra D1 e D2 era, ancora una volta, interamente imputabile alla colpa di D2. In questo caso, tuttavia, non esisteva alcun rapporto familiare o di altro genere tra P e D2; la richiesta di P per i disturbi da stress post-traumatico riportati ebbe quindi esito positivo.

punti della linea adottata dal giudice Cazalet non risulterebbero applicabili alla nostra ipotesi? La decisione *Greatorex*, come continuiamo a ribadire, ha lasciato varie questioni aperte, sebbene abbia fatto un buon lavoro nell'indicarci modi nuovi per esaminarle. Laddove i giuristi tedeschi hanno individuato troppi modi (sottilmente diversi) per risolvere questo problema, noi, in Inghilterra, non lo abbiamo neanche affrontato!

Quinto, tutto ciò di cui stiamo parlando non sarebbe avvenuto, e le teorie tedesche avrebbero avuto poche possibilità di influenzarci, se il tentativo di importazione giuridica fosse passato attraverso Codici o pubblicazioni accademiche. Dato che anche la più rapida consultazione dei trattati tedeschi rivela come la discussione in Germania sia di natura estremamente teorica e concettuale⁽⁵⁷⁾. Se il legale inglese avesse scelto quella strada, la avrebbe trovata di difficile comprensione e in qualche modo avrebbe confuso anche i giudici. Il fatto che parti del diritto tedesco non vennero utilizzate e conosciute non ha avuto importanza. Alla prossima occasione, una ulteriore ricerca potrebbe dare nuovi frutti.

Sesto, quanto appena detto non preclude naturalmente il ricorso al diritto americano quale fonte alternativa di ispirazione. Ma qui, di nuovo, senza un'adeguata preparazione accademica, il materiale americano potrebbe rivelare solo parte del quadro e lasciare incertezza sui principi appropriati cui ispirarsi. Se l'idea che le più alte corti inglesi non possono servirsi del diritto americano senza l'aiuto occasionale degli accademici fosse vista come una mancanza di rispetto nei loro confronti, sarebbe necessario ricordare al lettore come la House of Lords abbia « frainteso » il diritto americano nel caso *Murphy*⁽⁵⁸⁾. Fu un

⁽⁵⁷⁾ Vedi, per esempio, LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts I* (XIII ed. Munich 1982) § 37; THIELE, « Gesamtschuld und Gesamtschuldnerausgleich » *Juristische Schulung* 1968, 149; MEDICUS, « Haftungsbefreiung und Gesamtschuldnerausgleich » *JZ* 1967, 398; MEDICUS, *Schuldrecht I, Allgemeiner Teil* (X ed. Munich 1998), Rn. 793.

⁽⁵⁸⁾ [1991] 1 AC 398.

giudice cosmopolita⁽⁵⁹⁾ in un articolo accademico ad indicare tale circostanza senza alcuna esitazione; quel medesimo giudice, per uno scherzo del destino, sarebbe in seguito divenuto membro della House of Lords. La morale è che l'accessibilità linguistica del materiale giuridico straniero non implica che esso possa essere trasposto nel nostro sistema senza riflessioni, prudenza e preparazione. A mio giudizio, se continuiamo a considerare la teologia del Primo Emendamento in maniera acritica, rischiamo di dimenticare tale avvertimento. Ma non è ora il momento di occuparsene!

Il settimo punto inserisce il caso nelle più generali discussioni contemporanee sul diritto comparato. La dottrina che lo riguarda è in aumento; e l'Europa, in un modo o nell'altro, è il motore di questo processo. Direttive, giurisprudenza delle corti di Lussemburgo e di Strasburgo, iniziative di singoli membri per la formulazione di principi generali (o 'soft law' come viene talora definito): oggi tutto questo è a nostra disposizione. E tuttavia al livello più basso di un singolo caso che può verificarsi in uno qualsiasi dei paesi del cosiddetto mondo occidentale, troviamo un esempio che ci dimostra come modelli di ragionamento possano agevolmente varcare le frontiere, se 'confezionati' in modo da essere di facile fruizione per chi vi ha interesse e risolve problemi concreti. Il nostro esempio dimostra altresì che alcuni sistemi si sono occupati delle questioni sottostanti in modi più approfonditi di altri. In questo caso, i tedeschi erano più avanti degli inglesi (per quanto i loro processi mentali siano altamente complessi).

In altri ambiti, per esempio nel caso di un problema di diritto commerciale come quello della *securitisation*, il diritto inglese potrebbe apparire più flessibile di quello francese. L'importazione a livello di casi concreti, specifici, potrebbe non avere lo stesso fascino che accompagna grandiose teorie; ma *Greatorex* suggerisce che la metodologia qui sostenuta non solo funziona: essa

⁽⁵⁹⁾ Sir Robin (ora Lord) Cooke nel suo « An Impossible Distinction » (1991) 107 L.Q.R. 46 ss.

funziona così bene da fornire un efficace trampolino per uno studio ulteriore ed una maggiore comprensione del diritto straniero.

A questo punto il nostro sforzo non ha natura prettamente pragmatica, ma acquista anche una preziosa componente intellettuale. Chi ritiene che un approccio cosmopolita al diritto sia destinato ad essere necessariamente superficiale viene totalmente smentito dallo studio del caso *Greatorex*. E così anche chi teme che « la specificità funzionale » sacrifichi studi culturali più ampi in favore di modesti problemi basati sui fatti. Questo approccio non impedisce le ricerche di più ampio respiro; permette tuttavia di avanzare con gradualità, a mano a mano che la ricerca si dispiega in nuovi ambiti. I miei studi sulla privacy e sui più ampi diritti della personalità dimostrano che ciò è possibile ⁽⁶⁰⁾. Ed il prossimo capitolo prova che il medesimo approccio è valido anche nel campo del diritto pubblico, e permette di confrontare e di comprendere situazioni particolari considerandole nel quadro del più generale contesto delle singole società in cui emergono.

Infine, è giunto ad una conclusione il lavoro iniziato con *Greatorex*? Abbiamo già fatto riferimento alla questione rimasta aperta qualora P e D2 non fossero legati da alcun rapporto. Gli accademici tedeschi sembrano essere divisi sulla portata della sentenza del 1988 ⁽⁶¹⁾, che decise sulla richiesta di concorso tra coautori di un illecito e, come si ricorderà, stabilì ⁽⁶²⁾ che D1 dovesse sostenere per intero tutti i costi sostenuti da P. Una felice conclusione dell'opera avviata dal giudice Cazalet potrebbe essere facilitata, ancora una volta, da una considerazione appropriata

⁽⁶⁰⁾ Cfr., per esempio, i capitoli 7, 8 e 11 della mia raccolta di saggi intitolata *Always on the Same Path; Essays on Foreign Law and Comparative Methodology*, Vol. 2 (2001).

⁽⁶¹⁾ BGHZ 103, 338.

⁽⁶²⁾ Contrariamente alla decisione precedente del BGHZ 35, 317, che aveva permesso a D1 di agire in regresso contro D2. Si deve qui ricordare che il BGHZ 56, 163 — quel caso di shock nervoso del 1971 che ispirò la soluzione accolta nella sentenza inglese — fu deciso in base al BGHZ 35, 317 del 1961.

del diritto straniero. Si tratta dell'ottavo ed ultimo punto che emerge dalla vicenda *Greatorex*. Infatti, sebbene il caso abbia con successo sollevato la questione del complesso genere di problemi giuridici relativi a queste situazioni triangolari, esso non ha portato a compimento l'opera. La parte finale della sentenza, quella che si occupa della portata della responsabilità del secondo convenuto, è visibilmente « frettolosa », e l'unica spiegazione legittima e convincente di tale circostanza è che la soluzione di questo problema non dipendeva dai fatti relativi al caso *Greatorex*. In futuro, spetterà quindi ad altri tribunali considerare la questione se si applichino le stesse norme nei casi in cui D2 sia, per altre ragioni, immune rispetto ad un'azione della vittima secondaria o se, in alternativa, sia tutelato da una clausola di esenzione ⁽⁶³⁾. Ancora più importante è il fatto che le corti inglesi dovranno altresì riflettere sul fatto se sia meglio permettere a P di agire contro D1 per l'intero danno (e quindi permettere che D1 ottenga il contributo di D2, se è in condizione di farlo) oppure permettere soltanto che possa pretendere da D1 la cifra dovuta in proporzione alla sua parte di responsabilità. Io propendo per la seconda ipotesi, che è poi quella preferita dal mondo accademico tedesco e da numerose recenti sentenze americane, cioè per l'ipotesi della « responsabilità proporzionale ».

Tuttavia, lo studio del diritto tedesco ed americano suggerisce anche che esistono altre soluzioni (per quanto sembra che i meriti teorici di ciascuna alternativa siano stati studiati soltanto dagli accademici tedeschi). Alla luce di quanto appena affermato, il professionista inglese non può che beneficiare di un ulteriore studio del diritto straniero, soprattutto di quello tedesco. E se accadrà di avventurarsi nella complessa teoria tedesca, e non soltanto nella giurisprudenza, questo verrà fatto con maggiore sicurezza, dato che la vicenda *Greatorex* ha spalancato nuove strade per il diritto comparato nei tribunali inglesi.

⁽⁶³⁾ Non era questo il caso in *Greatorex*, ma venne preso in considerazione dalla Corte Federale Tedesca in BGHZ 12, 213 = NJW 1972, 942.

Per esprimerci in altri termini, più generali: l'approccio comparato a problemi comuni non risulta quasi mai privo di interessanti variazioni sul tema, smentendo la ristretta convinzione di molti giuristi nazionali secondo cui il loro è l'unico modo di risolvere i problemi. Se la traduzione di un solo caso ha potuto innescare un simile processo, si può ben immaginare che cosa accadrebbe se anche le altre 150 decisioni contenute nel mio manuale inglese sul diritto tedesco dell'illecito — che riportava la traduzione di *Greatorex* — fossero state sottoposte allo stesso tipo di analisi, alla ricerca di nuove idee e direzioni. All'autore di questo testo, se non ad altri, bisogna certamente concedere la speranza che questo accada.